



DELIBERAZIONE N. 7510

L'anno duemilatredici, il giorno 30 del mese di LUGLIO, negli Uffici della Sede Centrale dell'Automobile Club d'Italia, in Roma, via Marsala n.8, il Presidente dell'Ente, Ing. Angelo Sticchi Damiani, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTO il decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'art.11 del Regolamento di Organizzazione dell'ACI;

PRESO ATTO che i Sigg.ri [redacted] e [redacted] hanno promosso un giudizio nei confronti dell'ACI innanzi al Tribunale di Velletri - sezione distaccata di Anzio -, per vedere accertata la non appartenenza al [redacted] della firma apposta sugli atti di immatricolazione e di passaggio di proprietà rispettivamente dell'11 dicembre 2007 e del 4 gennaio 2008 relativi al veicolo targato [redacted] nonché per ottenere la condanna dell'ACI alla refusione delle spese di lite per il mancato esercizio del potere di autotutela per lo storno del bollo dell'anno 2007 relativo al citato veicolo;

PRESO ATTO che il Tribunale di Velletri - sezione distaccata di Anzio -, con sentenza n.155 del 12 marzo 2013, accogliendo le richieste di parte attrice, ha dichiarato l'illegittimità della richiesta dell'ACI per il pagamento del bollo dell'anno 2007 relativo al citato veicolo ed ha condannato l'Ente al pagamento delle spese di lite determinate in complessivi € 2.000, oltre gli accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese di CTU;

PRESO ATTO che l'Avvocatura Generale dell'Ente, con note prot. n.1284 del 6 giugno 2013 e prot. n.1636 del 10 luglio 2013, in esecuzione della sentenza n.155/2013, ha richiesto nei confronti delle Sigg.re [redacted] e [redacted] in proprio e in qualità di eredi del [redacted] deceduto nel corso del giudizio - il pagamento della somma complessiva di € 4.791,79 comprensiva di IVA e CPA, a titolo di rifusione delle spese di lite, nonché a titolo di rimborso delle spese di CTU e di registrazione della sentenza;

PRESO ATTO che avverso la citata sentenza l'ACI ha proposto appello innanzi alla Corte d'Appello di Roma;

RITENUTO di dover conseguentemente corrispondere alle Sigg.re [redacted] e [redacted] in pendenza di detto appello, l'importo di cui sopra da ripartire in parti uguali;

VISTO
copertura budget



Automobile Club d'Italia

DELIBERA

di corrispondere alle parti interessate, a titolo di refusione delle spese di lite, nonché a titolo di rimborso delle spese di CTU e di registrazione della sentenza, l'importo complessivo di € 4.791,79 da ripartire in parti uguali - in quote di € 1.597,27 ciascuna -, in esecuzione della sentenza di condanna n.155/13 emessa dal Tribunale di Velletri - sezione distaccata di Anzio - nell'ambito del procedimento R.G. n. 30456/10.

La spesa trova copertura nel conto 410732007 (WBS A-201-01-01-1013), previsto nell'ambito del Budget di gestione 2013 assegnato alla Direzione Centrale Segreteria, Pianificazione e Coordinamento.

Le Direzioni e gli Uffici competenti sono incaricati di dare esecuzione alla presente deliberazione.

IL PRESIDENTE
(Angelo Sticchi Damiani)